

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 870/AV2 DEL 30/06/2015**

**Oggetto: Esecuzione sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate in data 11/12/2014 dal TAR Marche sui ricorsi numero di Registro Generale, rispettivamente, 327/1997 e 593/1998.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio di Ancona e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 2

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto che, con le sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate in data 11/12/2014, il TAR Marche ha accolto i ricorsi promossi dai Signori F.A.M. e B.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) rubricati al numero di Registro Generale, rispettivamente, 327/1997 e 593/1998 e, per l'effetto, ha disposto che le convenute, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale (USL) n. 7 di Ancona e Regione Marche e Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7, in qualità di Commissario liquidatore della soppressa USL n. 13, debbano corrispondere ai ricorrenti l'indennizzo di rischio radiologico pieno (£ 200.000 mensili), detratta la somma già corrisposta a titolo di indennizzo ridotto, per tutto il periodo (compreso dal giorno 1.1.1988 al giorno 31.12.1993), in cui non è variata la situazione dei ricorrenti rispetto agli accertamenti operati dalla Commissione di Rischio Radiologico di cui al verbale del 28.9.1993 allegato alla delibera n. 238/1994, nonchè l'equivalente monetario del congedo aggiuntivo, spettante nel predetto periodo e ormai irrimediabilmente non goduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2. di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alle succitate sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate in data 11/12/2014 dal TAR Marche;

3. di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all'U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione delle succitate sentenze, al pagamento in favore di F.A.M. dell'importo di € 20.019,44 ed in favore di B.S. dell'importo € 17.506,55, comprensivi di sorte,

interessi e rivalutazione, così come quantificati dalla medesima U.O.C. Gestione del Personale dell'Area Vasta n. 2, quale anticipo degli importi che dovranno essere rimborsati dalla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona;

4. di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.3.2013, il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona ai fini dell'adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all'Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona dell'importo complessivo di € 37.525,99;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2  
Dott. Giovanni Stroppa

Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte attestano che la spesa complessiva di € 37.525,99 derivante dall'adozione del presente atto trova la copertura economico/finanziaria a carico della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona.

Il Dirigente  
U.O. Controllo di Gestione AV2  
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente  
U.O. Bilancio - Ancona  
Dott.ssa Antonella Casaccia

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- Codice di procedura civile:
- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

**PREMESSE**

In data 18/02/2015 è stata notificata all'ASUR Marche la sentenza n. 2/2015 pronunciata dal TAR Marche in data 11/12/2014 sul ricorso numero di registro generale 327 del 1997 proposto dai Signori F.A.M. e B.S. contro l'Azienda Sanitaria Locale (USL) n. 7 di Ancona (non costituita) per l'accertamento del diritto a percepire indennità arretrate di rischio radiologico e relativi accessori derivanti da rapporto di pubblico impiego, previo eventuale annullamento parziale della delibera n. 238 del 30.3.1994 della (ex) Unità Sanitaria Locale n. 13 e di tutti gli eventuali altri atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti.

Con detta sentenza il TAR Marche ha accolto il suddetto ricorso disponendo che *“L'Amministrazione intimata, o ente ad essa succeduto, dovrà quindi corrispondere l'indennizzo pieno (£ 200.000 mensili), detratta la somma già corrisposta a titolo di indennizzo ridotto, per tutto il periodo (compreso dal giorno 1.1.1988 al giorno 31.12.1993), in cui non è variata la situazione dei ricorrenti rispetto agli accertamenti operati dalla Commissione di Rischio Radiologico di cui al verbale del 28.9.1993 allegato alla delibera n. 238/1994.*

*Per quanto concerne il congedo aggiuntivo, spettante nel predetto periodo e ormai irrimediabilmente non goduto, dovrà essere corrisposto l'equivalente monetario.*

*A tal fine viene assegnato il termine di 90 giorni, dalla notificazione della presente sentenza, per effettuare la ricognizione, completare i relativi conteggi e disporre il pagamento del dovuto.*

*Tali somme, che costituiscono crediti di lavoro maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 22 comma 36 della Legge n. 724/1994, vanno maggiorate di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 Cpc.*

*Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame”.*

Nella medesima data del 18/02/2015 è stata notificata all'ASUR Marche la sentenza n. 3/2015 pronunciata dal TAR Marche in data 11/12/2014 sul ricorso numero di registro generale 593 del 1998, proposto dai medesimi Signori F.A. M. e B.S. contro la Regione Marche ed il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7, in qualità di Commissario liquidatore della soppressa USL n. 13 (non costituita) per l'accertamento del diritto a percepire indennità arretrate di rischio radiologico e relativi accessori derivanti da rapporto di pubblico impiego, previo eventuale annullamento parziale della delibera n. 238 del 30.3.1994 della (ex) Unità Sanitaria Locale n. 13 e di tutti gli eventuali altri atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti.

Con detta sentenza il TAR Marche ha accolto il suddetto ricorso disponendo che “*Le Amministrazioni intimare per quanto di rispettiva competenza, o ente loro succeduto, dovranno quindi corrispondere l’indennizzo pieno (£ 200.000 mensili), detratta la somma già corrisposta a titolo di indennizzo ridotto, per tutto il periodo (compreso dal giorno 1.1.1988 al giorno 31.12.1993), in cui non è variata la situazione dei ricorrenti rispetto agli accertamenti operati dalla Commissione di Rischio Radiologico di cui al verbale del 28.9.1993 allegato alla delibera n. 238/1994.*

*Per quanto concerne il congedo aggiuntivo, spettante nel predetto periodo e ormai irrimediabilmente non goduto, dovrà essere corrisposto l’equivalente monetario.*

*A tal fine viene assegnato il termine di 90 giorni, dalla notificazione della presente sentenza, per effettuare la ricognizione, completare i relativi conteggi e disporre il pagamento del dovuto.*

*Tali somme, che costituiscono crediti di lavoro maturati prima dell’entrata in vigore dell’art. 22 comma 36 della Legge n. 724/1994, vanno maggiorate di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 429 Cpc.*

*Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame”.*

Stante quanto sopra, si è provveduto a trasmettere le succitate sentenze all’U.O.C Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, chiedendo la quantificazione del dovuto in favore dei ricorrenti, al fine di poter dare esecuzione alle stesse nel termine assegnato dal TAR Marche.

Con nota prot. n. 93820 del 22/5/2015, acquisita al protocollo ASUR al n. 16661 in data 25/5/2015, l’U.O.C. Gestione del Personale ha trasmesso all’Area Affari Generali e Contenzioso e all’Avv. Laura Simoncini, legale incaricato della difesa degli interessi della Regione Marche nel giudizio R.G. n. 593/1998 un prospetto contenente le competenze spettanti ai ricorrenti, quantificate in € 20.019,44 in favore di F.A.M. ed in € 17.506,55 in favore di B.S., comprensivi di sorte, interessi e rivalutazione monetaria, chiedendo contestualmente all’Avv. Simoncini se nel corso del giudizio fosse emerso che i ricorrenti avessero percepito somme diverse da quelle dichiarate e di comunicare, in tal caso, eventuali discordanze.

Con nota prot. n. 404627 del 8/6/2015, acquisita al protocollo ASUR al n. 19359 in data 12/6/2015, l’Avv. Laura Simoncini ha rappresentato all’U.O. C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2 ed all’Area Affari Generali e Contenzioso che l’unica documentazione rinvenuta è rappresentata dai documenti depositati dai ricorrenti in giudizio e trasmessa alla medesima U.O.C. ai fini dell’esecuzione delle sentenze in oggetto, chiedendo di voler provvedere al pagamento di quanto stabilito in sentenza.

#### TUTTO CIO’ PREMESSO

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**TENUTO CONTO** che il periodo dal 01.01.1988 al 31.12.1993, per il quale il TAR Marche ha riconosciuto la debenza in favore dei ricorrenti delle indennità arretrate di rischio radiologico e dei relativi accessori è afferente alla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona;

DATO ATTO che il Direttore Generale, con nota protocollo n. 5378 del 12.3.2013, ha comunicato al Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche quanto segue: “...La scrivente Azienda è necessitata per le situazioni che presentino carattere di particolare urgenza ad operare i pagamenti mediante anticipazione delle somme dovute per sorte e spese legali anche qualora si tratti di partite debitorie afferenti le Gestioni Liquidatorie ... Resta inteso che questa Azienda provvederà a notificare a codesta Regione contestualmente all’adozione delle disposizioni di pagamento ogni informazione utile e necessaria ai fini della rendicontazione ed aggiornamento delle partite debitorie / creditorie ancora aperte afferenti le Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL....”;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, al fine di dare esecuzione alle sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate dal TAR Marche in data 11/12/2014 sui ricorsi promossi dai Signori F.A.M. e B.S. rubricati al numero di Registro Generale, rispettivamente, 327/1997 e 593/1998, la adozione del seguente schema di determina:

1) di dare atto che, con le sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate in data 11/12/2014, il TAR Marche ha accolto i ricorsi promossi dai Signori F.A.M. e B.S. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali) rubricati al numero di Registro Generale, rispettivamente, 327/1997 e 593/1998 e, per l’effetto, ha disposto che le convenute, rispettivamente, Azienda Sanitaria Locale (USL) n. 7 di Ancona e Regione Marche e Direttore Generale dell’Azienda USL n. 7, in qualità di Commissario liquidatore della soppressa USL n. 13, debbano corrispondere ai ricorrenti l’indennizzo di rischio radiologico pieno (£ 200.000 mensili), detratta la somma già corrisposta a titolo di indennizzo ridotto, per tutto il periodo (compreso dal giorno 1.1.1988 al giorno 31.12.1993), in cui non è variata la situazione dei ricorrenti rispetto agli accertamenti operati dalla Commissione di Rischio Radiologico di cui al verbale del 28.9.1993 allegato alla delibera n. 238/1994, nonchè l’equivalente monetario del congedo aggiuntivo, spettante nel predetto periodo e ormai irrimediabilmente non goduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, alle succitate sentenze n. 2 e n. 3 pronunciate in data 11/12/2014 dal TAR Marche;

3) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione delle succitate sentenze, al pagamento in favore di F.A.M. dell’importo di € 20.019,44 ed in favore di B.S. dell’importo € 17.506,55, comprensivi di sorte, interessi e rivalutazione, così come quantificati dalla medesima U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, quale anticipo degli importi che dovranno essere rimborsati dalla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona;

4) di notificare, giusta nota protocollo del Direttore Generale n. 5378 del 12.3.2013, il presente atto alla Regione Marche – Gestione Liquidatoria della ex USL n. 13 di Ancona ai fini dell’adozione del provvedimento per la competente liquidazione e rimborso all’Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona dell’importo complessivo di € 37.525,99;

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Francesca Rocchetti

**IL DIRIGENTE**  
Rag. Angelo Tini

**- ALLEGATI -**

Non ci sono allegati.